

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Più probabile che non si ha con $RR > 1$ (rischio relativo superiore ad uno)

Il criterio di valutazione della forza causale deve rispondere alla regola del "più probabile che non", la quale implica che "sul medesimo fatto vi siano un'ipotesi positiva ed una complementare ipotesi negativa, sicchè, tra queste due ipotesi alternative, il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra" e che per l'applicazione della citata regola, occorre tener conto del concetto di "rischio relativo" che descrive la probabilità che un soggetto, appartenente ad un gruppo esposto a determinati fattori, sviluppi la malattia, rispetto alla probabilità che un soggetto appartenente a un gruppo non esposto sviluppi la stessa malattia.

Il rischio relativo (RR) è un valore numerico che deriva dal rapporto tra numero di nuovi casi di malattia tra gli esposti in un determinato periodo di tempo e numero di nuovi casi della medesima malattia tra i non esposti nel medesimo periodo di tempo. Tale valore numerico può essere pari a 1 (e in tal caso il fattore di rischio è ininfluenza sulla comparsa della malattia), può essere maggiore di 1 (e in tal caso il fattore di rischio è implicato nella manifestazione della malattia) ovvero può essere minore di 1 (e quindi l'ipotizzato fattore di rischio in realtà difende dalla malattia).

Per approfondimenti, si vedano:

[-Corte d'Appello Venezia, sezione quarta, sentenza del 17.11.2022 \(in materia di responsabilità del medico\);](#)

[-VIOLA, Fatto e Diritto con un approccio giurimetrico.](#)

Tribunale Roma, sezione lavoro, sentenza del 3.5.2023

...omissis....

Con ricorso depositato il 22.5.2020 i sigg.ri, premettendo che i....- rispettivamente proprio marito e padre - era stato dipendente della convenuta dal 3.4.1973 al 30.6.2007, data del pensionamento e che in tale periodo aveva svolto mansioni di manovale e di gommista, venendo sistematicamente a contatto con sostanze nocive sul posto di lavoro ed in particolare inalando polveri di amianto e che a causa di tale esposizione aveva contratto la malattia professionale dell'adenocarcinoma polmonare, come tale riconosciuto anche dall'Inail che in data 28.3.2014 aveva riconosciuto la tecnopatia e costituito una rendita diretta in favore dell'A., lamentavano che in data il 12.11.2014 il proprio congiunto era deceduto a causa della malattia professionale - con conseguente riconoscimento da parte dell'Inail della rendita in favore dei superstiti - e chiedevano all'adito Tribunale: 1) che venisse accertata la responsabilità di nella causazione della neoplasia e del conseguente danno biologico permanente del 100%; 2) che venisse, quindi, condannata la società convenuta a risarcire ai ricorrenti:

- iure hereditatis, il danno biologico temporaneo e permanente subito dal de cuius, che prudenzialmente quantificavano in applicazione delle tabelle romane in Euro 701.937,30, da cui andava detratta la somma erogata dall'Inail, per il medesimo titolo; nonché il danno morale soggettivo patito dal de cuius (danno terminale/catastrofale) nella somma di Euro 140.000,00 o in quella ritenuta di giustizia;

- iure proprio, il danno parentale per la perdita del congiunto, da quantificare nella somma di Euro 274.587,60 in applicazione delle tabelle romane.

Si costituiva tempestivamente in giudizio la società, contestando la fondatezza delle domande e chiedendone il rigetto.

Preliminarmente la società eccepiva in rito l'incompetenza del giudice adito e il difetto di legittimazione attiva in capo al sig.....; quindi eccepiva la prescrizione del diritto dovendo il dies a quo farsi coincidere con la data del 12.6.2010 in cui vi era stata diagnosi e la piena conoscibilità dell'origine professionale della malattia; nel merito sosteneva che per le mansioni disimpegnate il de cuius non aveva avuto una esposizione qualificata alla sostanza morbigena, che non vi era prova del nesso causale tra il rischio professionale e la malattia ad eziologia multifattoriale che aveva portato alla morte, che in ogni caso il datore di lavoro era esente da responsabilità avendo adottato tutte le cautele imposte dalla normativa vigente tempo per tempo, che quindi in alcun modo poteva rispondere del danno lamentato dai ricorrenti, né iure hereditatis, né iure proprio, che comunque i ricorrenti avevano omesso di descrivere specificamente le mansioni svolte dal de cuius, nell'ambito La Nuova Procedura Civile delle diverse qualifiche, dei diversi segmenti temporali e delle diverse sedi lavorative.

Istruita la causa a mezzo di esame testimoniale, di c.t.u. ambientale e medico legale, essa era decisa all'udienza del 3.5.2023 con la pubblica lettura della sentenza.

1. Preliminarmente deve ribadirsi nella presente sede quanto espresso nell'ordinanza del 16.3.2021 al cui contenuto ci si riporta integralmente, in merito all'eccezione sollevata da parte resistente circa la dedotta "incompetenza" per materia del giudice del lavoro sulla domanda risarcitoria iure proprio svolta dagli eredi che integra, in realtà, una questione di "mera distribuzione degli affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario" (sulla questione che l'eccezione non integri una questione di competenza in senso tecnico, cfr. anche Cass. 33423/22).

Sull'opportunità di non separare la domanda risarcitoria proposta dagli eredi iure proprio da quella iure hereditatis appare, poi, utile segnalare che la stessa Suprema Corte ha proceduto ex officio alla riunione di due ricorsi promossi contro distinte sentenze rese rispettivamente sul danno iure proprio e su quello iure successionis rilevando che "l'assegnazione del ricorso RG 2664/2013 alla sezione lavoro di questa Corte non ha costituito violazione delle tabelle in vigore relative alla distribuzione delle materie tra le varie sezioni atteso che dette tabelle possono subire deroghe per esigenze derivanti dalla necessità di rispettare i principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost e della sua ragionevole durata. Nella specie tali esigenze sussistono considerata l'opportunità di una trattazione unitaria dei due giudizi attinenti alle conseguenze risarcitorie relative ad un medesimo fatto storico come sopra specificato" (Cass.18503/16).

In ogni caso la trattazione della controversia, da parte del giudice adito, con un rito diverso da quello previsto dalla legge, non determina l'inammissibilità della domanda o la nullità del procedimento e della sentenza successivamente emessa, se la parte non deduca e dimostri che dall'erronea adozione del rito sia derivata una lesione del diritto di difesa, del contraddittorio o un diverso regime probatorio (cfr. tra le tante Cass. 30 novembre 2018 n. 31077; Cass. 26 settembre 2018 n. 23038; Cass. 33423/22).

Nella specie parte resistente non ha dedotto, né comunque provato che lo svolgimento del processo secondo le norme del rito del lavoro abbia leso il suo diritto di difesa.

2. Sempre in via preliminare va dato conto del fatto che...fin dalla costituzione in giudizio, ha contestato la legittimazione attiva in capo al sig. e in particolare la sua qualità di erede.

L'eccezione è fondata.

D'altro canto, come noto, il possesso della qualità di erede, incidendo sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio, non sostanzia una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito ed è rilevabile d'ufficio dal giudice in tutto il corso del processo (Cass. 31402/2019).

Nel caso di specie il sig. ha allegato la propria qualità di figlio ed erede del sig....., ma ha omesso di depositare insieme al ricorso qualsiasi documento da cui potessero evincersi tali qualità.

Parte resistente, come chiarito, fin dalla memoria di costituzione ha sollevato tale contestazione e il giudice alla prima udienza del 16.3.2021 ha autorizzato il ricorrente al deposito dell'atto dello stato civile attestante il rapporto di filiazione, ma il sig. A. non ha provveduto a tale deposito né all'udienza del 19.10.2021, né a quella successiva del

9.11.2021, curandolo solo dopo l'udienza del 15.12.2021, oltre il termine assegnato ed in assenza di qualsiasi autorizzazione.

Di tale documento, pertanto, non può tenersi alcun conto e sul punto deve rilevarsi che parte resistente ha tempestivamente e sistematicamente contestato la violazione del regime delle preclusioni e decadenze previste dal rito processuale, la quale può comunque essere rilevata d'ufficio dal giudice per tutta la durata del grado in cui si verificano (Cass. 21529/21).

Né al fine di dimostrare la qualità di erede soccorre il deposito della denuncia di successione che ha valore di atto di natura meramente fiscale (Cass. 10729/2009; Cass. 4783/2007; Cass. 31402/2019).

Pertanto devono essere rigettate sia la domanda proposta dal sig. A. quale erede, sia anche quella proposta iure proprio, non avendo egli documentato la propria qualità di figlio, né al momento della costituzione in giudizio, né nei termini giudizialmente concessi.

È, invece, documentalmente dimostrata la qualità di moglie ed erede in capo alla sig.ra D.C.R. (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio doc. 1, documentazione Inail attestante il riconoscimento della rendita ai superstiti doc 2, doc. 8), peraltro mai messa in discussione dalla parte resistente.

Costituisce, infine, orientamento consolidato e condivisibile della Suprema Corte quello per cui ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito (Cass. SS.UU. 24657/2007): nella specie la ricorrente ha agito per la condanna della società convenuta facendo valere l'intero credito e non la sola parte proporzionale alla propria quota ereditaria e la società convenuta non ha richiesto l'integrazione del contraddittorio, sicché deve ritenersi del tutto ammissibile la domanda per l'intero.

3. Infondata appare, invece, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta in riferimento alla domanda risarcitoria.

E ciò sia con riferimento alla domanda spiegata a titolo di responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) dagli eredi iure proprio, sia a fortiori con riferimento  alla domanda spiegata a titolo di responsabilità contrattuale (ex art. 2087 c.c.) per la quale trova applicazione il termine di prescrizione decennale.

Ed invero, conformemente al consolidato e condivisibile orientamento della S.C., la prescrizione del diritto al risarcimento del danno conseguente a una malattia causata al dipendente dal comportamento colposo del datore di lavoro decorre dal momento in cui il danno si è manifestato e l'origine professionale della malattia può ritenersi conoscibile dal danneggiato (Cass. 24586/2019; Cass. 7272/2011; Cass. 17985/2007).

Nel caso di specie se è vero che la prima diagnosi della neoplasia polmonare è stata resa al sig. A. nel giugno del 2010 presso l'ospedale....., deve tuttavia ritenersi che la piena consapevolezza della imputabilità della malattia all'esposizione ad amianto si può fare risalire al momento dell'accoglimento della domanda di riconoscimento della malattia professionale, presentata in data 3.12.2013, con provvedimento Inail del 28.3.2014 (cfr. doc. 2 fasc. parte ricorrente), con la conseguenza che la lettera di messa in mora degli eredi notificata a mezzo pec alla società convenuta in data 28.11.2018 (doc. 12 fasc. ricorrente) ha avuto effetto interruttivo del corso della prescrizione, tanto con riferimento al risarcimento del danno iure hereditatis (per responsabilità contrattuale avente prescrizione decennale), quanto con riferimento al risarcimento del danno iure proprio (per responsabilità extracontrattuale). A quest'ultimo riguardo, peraltro, deve trovare applicazione non già il termine prescrizionale quinquennale, ma il più lungo termine previsto dalla fattispecie di reato connessa al fatto illecito oggetto di causa siccome previsto dall'art. 2947, comma terzo c.c..

4. Ancora.... contesta l'idoneità della diffida del 28.11.2018 ai fini dell'interruzione della prescrizione, sostenendo che essa difetta dell'esplicitazione della volontà di far valere il credito, mancano i nominativi degli eredi e le loro firme, non vi sono gli estremi della procura al legale e l'atto non era ratificabile neanche a posteriori. L'eccezione di..... appare infondata.

Deve, infatti, ritenersi che la lettera di messa in mora del 2018 abbia piena valenza interruttiva del corso della prescrizione: essa esplicita in modo chiaro ed inequivocabile la volontà degli eredi del..... irrilevante essendo che non siano stati indicati nominativamente - di far valere le proprie rivendicazioni economiche derivanti dall'illecito datoriale, nei confronti d..... ed è stata regolarmente sottoscritta dal procuratore degli odierni ricorrenti e spedita a mezzo pec alla società.

Quanto alla sottoscrizione, elemento essenziale dell'atto di costituzione in mora in quanto atto giuridico unilaterale recettizio a contenuto dichiarativo per il quale è richiesta la forma scritta ad validitatem, essa è stata ritualmente apposta dal difensore, con la conseguenza che il documento è pienamente produttivo dell'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c. (Cass. ord. 12182/2021).

Sul punto giova rilevare come non vi siano ragioni per ritenere priva di efficacia interruttiva tale lettera in quanto firmata dal difensore dei ricorrenti, condividendosi sul punto l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 5482/1995 che ha chiarito che "idonea alla costituzione in mora deve ritenersi anche l'offerta che sia formulata con lettera del difensore nominato per un siffatto giudizio, sia perché la procura rilasciata ad un terzo ai fini della costituzione in mora del creditore non richiede la forma scritta, sia perché tale procura è implicitamente ricompresa in quella relativa al giudizio, essendo in questione un atto strettamente connesso con quest'ultimo".

Nella specie della procura, che può essere conferita anche verbalmente non esigendo forma scritta, si dà espressamente atto nella diffida e la sua sussistenza si ricava anche indiziariamente dal fatto che lo stesso procuratore - avv. - ha avuto anche il mandato per agire nel presente giudizio.

5. Nel merito la domanda è fondata.

La ricorrente sig.ra domanda, iure successionis, il risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale del datore di lavoro nei confronti del proprio congiunto deceduto e chiede la sua condanna al pagamento del danno biologico (cd. danno differenziale), del danno morale-catastrofale (cd. danno complementare); domanda altresì, iure

proprio, il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del congiunto derivante da responsabilità extracontrattuale della parte resistente.

Le due domande risarcitorie - iure successionis e iure proprio - vanno esaminate separatamente.

6. Risarcimento del danno iure successionis.

La ricorrente sig.ra qui valere, ai fini del risarcimento del danno iure successionis, la responsabilità contrattuale del datore di lavoro.

6.a. Ai sensi dell'art. 2087 c.c. "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

Il codice civile ha dunque previsto a carico del datore di lavoro un obbligo generale di sicurezza in base al quale egli è tenuto ad attivarsi per adottare ogni accorgimento che sia necessario per preservare a salute e la sicurezza dei suoi dipendenti.

Trattandosi di responsabilità contrattuale, in applicazione dei principi generali (art. 1218 c.c.) il lavoratore deve, quindi, provare l'inadempimento del datore di lavoro agli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., il danno patito e il relativo nesso causale.

A propria volta il datore di lavoro deve provare, per essere esente da responsabilità, l'impossibilità di eseguire la prestazione per causa a lui non imputabile La Nuova Procedura Civile
DIRETTORE SCIENTIFICO Luigi Villa (art. 1218; cfr. sul punto Cass. 14469/2000; Cass. 3162/2002; Cass. 13887/2004; Cass. 12763/1993).

Se, infatti, il datore di lavoro non fornisce tale prova, si perviene ad un accertamento indiretto della sua colpa, laddove chi agisca facendo valere una responsabilità aquiliana, ex art. 2043 c.c., deve provare attraverso un accertamento in positivo la condotta, nella sua duplice componente oggettiva e soggettiva, l'evento e il nesso causale.

6.b. Applicando questi principi al caso di specie emerge che la ricorrente ha senz'altro provato l'inadempimento degli obblighi datoriali, mentre la parte datoriale non ha fornito la prova liberatoria.

6.c. Infatti è pacifico e documentalmente provato (cfr. schede di appartenenza e di servizio docc. 2 e 3 fasc. parte resistente) c.....so della sua vita lavorativa presso la resistente (dapprima T. e poi A.) abbia svolto essenzialmente due mansioni: quella di manovale e quella di gommista.

In particolare: dal 3.....

Parimenti dall'istruttoria orale è emerso che le mansioni di manovale svolte dal de cuius, consistevano essenzialmente nella pulizia delle vetture tramviarie compresi i caminetti, le parti interne del tubo di scappamento contenenti amianto, nel lavaggio dei ferodi e tamburi costituiti di amianto, nel lavaggio sotto cassa posizionando la vettura su un ponte mobile pulendo con una lancia ad acqua il motore e le ruote, parti queste ad alto contenuto di amianto, nella raccolta dei materiali residui, nella pulizia delle officine e delle cosiddette "fosse da visita".

Le mansioni di gommista consistevano, invece, nella riparazione delle gomme tramite rasatura con apposite mole che grattavano le gomme producendo polvere, fumo e vapori; nella separazione della gomma dal cerchione con caduta a terra di polveri derivanti dallo sgretolamento del cerchione costituito di amianto; nell'ancorizzazione e riscolpitura delle gomme usurate tramite apposito macchinario che produceva fumi e polveri che si disperdevano nell'ambiente lavorativo; nel ritiro manuale e carico sui mezzi di trasporto delle gomme usurate ricoperte di polveri di amianto derivanti dall'usura del ferodo posto in prossimità della ruota degli autobus; nella sostituzione delle gomme attraverso l'utilizzo della pistola avvitatrice ad aria compressa il cui getto provocava la dispersione di polvere di amianto depositatasi sulle parti meccaniche.

Invero il teste di parte ricorrente,..... della cui attendibilità non vi sono ragioni di dubitare, ha dichiarato di avere lavorato quale collega del ricorrente presso l'autorimessa di Grotta.... ("Abbiamo lavorato insieme in questo reparto per circa una decina di anni. Il reparto in questione era quello di Grot...a. Quando il sig. è arrivato io già vi lavoravo. Poi siamo andati in pensione insieme, lo stesso giorno, nel 2007) e che il sig.... aveva la funzione di capo squadra e quindi si occupava in quel periodo di distribuire il lavoro, di coordinare i reparti, di fare i turni, di controllare il lavoro degli operatori. Il teste ha chiarito che il lavoro dell'operatore gommista - che anch.....eva svolto prima di diventare capo squadra - consisteva nella riparazione e sostituzione delle gomme, nell'immatricolazione, nell'ancorizzazione e nella riscolpitura; che il lavoro si svolgeva all'interno di una grande officina nella quale avvenivano tutte le operazioni di cui al capitolo n. 3 del ricorso (vale a dire quelle sopra sintetizzate) e che "A seguito delle lavorazioni che facevamo noi operai vi erano dei residui, di tante cose, di polvere e anche residui di gomma eliminata. In base al tipo di lavoro che si faceva si creavano polveri diverse. Per esempio se si riparavano le gomme c'erano delle polveri sottili. Se si scolpivano le gomme vi erano pezzi di gomma che rimanevano sul pavimento e che, poi, finito il lavoro, venivano messi nei contenitori e prelevati da chi faceva le pulizie.

Inizialmente era l'azienda a fare le pulizie e poi il servizio di pulizie è stato esternalizzato. A. non mi ricordo che il sig. A. avesse strumenti di protezione individuale. Posso dire che quello di Grottarossa era un reparto molto polveroso, c'era molta polvere".

Parimenti il teste di parte ricorrente, anch'egli già dipendente della convenuta presso il sito di G. e da ritenere pienamente credibile, ha riferito di avere "lavorato in passato per.... ultimamente. A Grottarossa io ci sono stato mi pare dal 1996/97 fino al 2019". Il teste ha chiarito che "avendo fatto il manovale effettuavo la pulizia dei locali, dei torni, degli autobus. Io avevo i guanti, non avevo mascherine. Pulivo il tubo di scappamento senza il pannello di protezione. Detto tubo di scappamento era rivestito di una fibra bianca, non so di che materiale fosse fatta, poi si è detto che era amianto. Io facevo il lavaggio dei ferodi e delle parti meccaniche delle vetture e le pulivo con la lancia a pressione che nebulizzava. Pulivo anche le gomme. Ho fatto pure il lavaggio sotto cassa, cioè al di sotto della vettura

che era sollevata da un ponte sempre con la lancia. Dalla vettura cadevano a terra grasso, polvere e tutto ciò che stava attaccato. Mi occupavo della raccolta dei materiali residui con scopa e paletta, pulivo anche le officine".
Dunque entrambi i testi hanno confermato che le mansioni di manovale e di gommista svolte dall'A., comportavano la manipolazione di oggetti contenenti amianto e lo esponevano all'inalazione delle relative polveri.
L'esposizione è stata giornaliera, continuativa ed intensa, raggiungendo ragguardevoli livelli.

6.d. Sul punto rilevano essenzialmente gli accertamenti compiuti dai consulenti tecnici d'ufficio nominati nel presente giudizio, alle cui relazioni, in quanto immuni da vizi e congruamente motivate, deve farsi integrale rinvio in questa sede.

Entrambi i c.t.u., invero, hanno accertato la nocività dell'ambiente di lavoro in cui si è trovato ad operare il sig. A. e l'esposizione al rischio professionale.

Segnatamente il c.t.u. dott.alli, medico-legale, ha accertato che il de cuius è stato esposto dal 1973 al 1992 al rischio amianto in misura superiore alle 25 fibre/c.c. anni.

Osserva sul punto il c.t.u. che "Dovendosi seguire un criterio di "ragionevolezza" nell'identificazione dei rischi tipici delle lavorazioni descritte nel ricorso giudiziario, è del tutto verosimile ritenere che l'A. sia stato esposto a polveri di amianto, quale componente dei materiali da attrito delle frizioni e dei freni dei veicoli a motore, in particolare durante e a seguito delle operazioni di manutenzione e di riparazione dei mezzi di trasporto, soprattutto in caso di lavaggio e pulizia delle ganasce e dei ta....el controllo e La Nuova Procedura Civile riparazione impianto frenante sussisteva un rilevante rischio di esposizione a polveri miste e a polveri di amianto così motivato: "Durante la riparazione e la pulizia dei freni degli autoveicoli, si possono diffondere polveri del materiale costitutivo dei freni e altre polveri nocive dovute alla circolazione su strada (particolato solido, ecc...). Se viene effettuata pulizia con aria compressa la diffusione delle polveri è maggiore. Nell'istante di apertura del tamburo, specie quando si lavora con un martello, si può avere la proiezione di polvere che può investire l'addetto e diffondersi nell'ambiente di lavoro. La polvere interna al tamburo è costituita dal materiale costitutivo dei freni che si è consumato (contenente lane di vetro, cellulosa, fibre di carbone, grafite, ecc...) ed il suo quantitativo è notevole, tanto da formare un bel mucchietto. Prima dell'entrata in vigore della Legge sull'amianto nel materiale costitutivo dei freni erano contenute anche fibre di amianto. Pertanto l'esposizione ad amianto può essere ancora presente durante la riparazione e la pulizia con aria compressa dei freni degli autoveicoli più vecchi, anche se, in seguito alla ordinaria manutenzione, anche i freni degli autoveicoli più vecchi, sono ormai stati sostituiti. Data comunque la particolare pericolosità delle fibre di amianto, è necessario mantenere alta l'attenzione su questo fattore di rischio".

Prosegue il consulente "A questo punto (v.pag. 13 di questa relazione) è ragionevole ipotizzare un'esposizione ambientale all'amianto dal 1973 quantomeno fino al 1992 (anno del "banning" dell'amianto) per le operazioni di manutenzione e di riparazione dei mezzi di trasporto, soprattutto in caso di lavaggio e pulizia delle ganasce e dei tamburi dei freni. Si sottolinea peraltro che la normativa sull'amianto risale al 1992 e che perciò anche negli anni successivi, sino alla progressiva completa sostituzione dei materiali, tale sostanza era ancora presente negli impianti frenanti, lasciando ragionevolmente ipotizzare un'ulteriore esposizione residua dopo il 1992, ancorchè in progressiva diminuzione. Quale fosse la concentrazione delle fibre di amianto in questa attività è desumibile dal data base D. (punto di riferimento in materia di concentrazione di amianto negli ambienti di lavoro) secondo il quale l'esposizione annua è calcolabile secondo la formula $E = (F \times t \times g) / 1920$, in cui:

- "E" indica l'esposizione annua;
- "F" indica la concentrazione delle fibre d'amianto;
- "t" indica le ore di lavoro trascorse ogni giorno nell'attività esponente al rischio;
- "g" indica i gironi di lavoro lavorati all'anno;
- 1920 è il numero di ore lavorate all'anno per 240 giornate a 8 ore al giorno.

Lo sviluppo del calcolo prende in esame le seguenti voci, che definiscono prudenzialmente uno scenario nel quale 7 ore su 8 al giorno sono trascorse in un'officina di "manutenzione freni - centro garage, di mattina" e 1 residua ora al giorno su 8 è impegnata nella "Pulizia freni di autocarro: lavoro effettivo sui freni".

I risultati sono i seguenti:

A. manutenzione freni - centro garage - 7 h/die = 0,42875 f/c.c. ogni anno (figura 1);

B. pulizia freni di autocarro: lavoro effettivo sui freni - 1 h/ die = 0,88625 f/c.c. ogni anno

(figura 2);

C. esposizione complessiva annua (A + B) = 1,32

Stimati i dati di esposizione annua, tenuto conto che l'attività esponente all'asbesto è intercorsa tra il 1973 e quantomeno fino al 1992 si desume una esposizione complessiva per 20 anni pari a $1,32 \times 20 = 26,3$ fibre/c.c.-anni".

Il c.t.u., dunque, rispondendo in modo esaustivo e convincente alle osservazioni di parte resistente con nota integrativa a cui si rimanda, conclude affermando che l'esposizione è stata superiore a 25 fibre/c.c.-anni previsto dal "Consensus report" di97) che stabilisce che tale limite realizza un rischio relativo pari a 2 nella popolazione, tale da farne ritenere l'incidenza causale nel cancro del polmone (cfr. infra).

Parimenti il c.t.u. ing., che ha redatto la consulenza ambientale, ha accertato che il ricorrente è stato esposto all'inalazione di polveri di amianto in modo consistente nell'arco della sua vita lavorativa.

Il c.t.u. ha accertato che le mansioni di manovale e quelle di operaio-gommista svolte dal ricorrente per la resistente hanno comportato una sua sicura e qualificata esposizione all'amianto "che era utilizzato in gran parte della componentistica delle vetture, per le sue indubbie proprietà ignifughe che lo rendono adatto all'isolamento termico in primis; di conseguenza gli interventi manutentivi comportavano la necessaria manipolazione dello stesso con evidente liberazione di fibre nell'aria; da tutte le operazioni sopra descritte ne derivava una esposizione per inalazione del lavoratore. Inoltre, il ricorrente, viste le mansioni prima indicate, prestava la sua attività all'interno di reparti nei quali si svolgevano contestualmente altre operazioni a rischio elevato di produzione di fibre di amianto, senza alcuna separazione tra ambienti, trascorrendo pertanto l'intera giornata in ambienti di lavoro intrisi di fibre disperse nell'aria, depositate sul pavimento e poi rimesse in circolo dal movimento dei mezzi o dalle stesse operazioni di pulizia dei locali. È bene ricordare che proprio nel settore dei trasporti, ambito di attività dell'azienda in cui operava il ricorrente, l'amianto era largamente presente nelle guarnizioni frenanti e di frizione, nei rivestimenti dei tubi di scarico, nelle guarnizioni delle testate dei motori e dei collettori, nonché nei rivestimenti interni delle carrozzerie e negli apparati elettrici tranviari (Il C. afferma, nelle sue relazioni in materia, che l'esposizione ad amianto nell'azienda T./A. sia "attestabile a tutto il 1992", ma aggiunge altresì che, nonostante il decremento graduale, l'esposizione è stimabile fino all'anno 2000).

La tipologia di operazioni svolte, la diffusa presenza di amianto nell'azienda in generale e, in particolare, nelle parti dei mezzi in cui operava in prossimità il ricorrente, suggeriscono, in effetti, una possibile esposizione prolungata del lavoratore a fibre di amianto in concentrazioni superiori ai limiti di legge (...).

Il c.t.u. ha, quindi, concluso accertando che i livelli espositivi del sig. sulle otto ore lavorative risultano,

- "dal 1973 al 1977, pari a 824 ff/l, ottenuti sommando 73 ff/l (vedi tabella n. 2 della relazione INAILCONTARP del 2005, lavorazione D2 - manovale per le Rimesse) con l'esposizione derivante dalla pulizia dei sistemi frenanti pari a 478 ff/l (dalla banca dati D. in cui si indica una concentrazione di 2550 ff/l per la lavorazione "Soffiatura freni: area nella nuvola di polvere durante la soffiatura") La Nuova Procedura Civile, a cui vanno aggiunte le esposizioni indirette, spiegate in precedenza, pari a 89 ff/l e 184 ff/l;

- per il periodo 01/06/1977-31/12/1992, per l'attività lavorativa quale gommista, si può considerare un'esposizione diretta sulle OTTO ore pari a 439 ff/l, a cui vanno aggiunte le esposizioni dovute all'uso di guanti per l'attività di gommista (non considerate dal C.) pari a 81 ff/l, nonché le esposizioni indirette, spiegate in precedenza, pari a 337 ff/l, per un'esposizione complessiva pari a 857 ff/l;

- per il periodo 1993-1996, considerando la riduzione percentuale di amianto sui mezzi di anno in anno, spiegata in precedenza:

1. per l'anno 1993 (riduzione della presenza di amianto di circa il 20% rispetto al 1992) si può stimare un'esposizione quotidiana pari a 685 ff/l;
2. per l'anno 1994 (ulteriore riduzione della presenza di amianto di circa il 30% rispetto al 1993) si può stimare un'esposizione quotidiana pari a 480 ff/l;
3. per l'anno 1995 (ulteriore riduzione della presenza di amianto di circa il 40% rispetto al 1994) si può stimare un'esposizione quotidiana pari a 288 ff/l;
4. per l'anno 1996 (ulteriore riduzione della presenza di amianto di circa l'80% rispetto al 1995) si può stimare un'esposizione quotidiana pari a 58 ff/l".

Da tutto ciò ne consegue che, dal 1973 al 1996, ovvero dall'assunzione fino a quando il c.t.u. ambientale ha considerato significativa la presenza di amianto nell'azienda è stato sistematicamente e costantemente esposto in modo rilevante all'inalazione delle polveri di amianto.

Si rimanda per il resto alla consulenza e alle osservazioni svolte dal c.t.u. in replica alle osservazioni di parte, che in quanto pienamente condivisibili, devono intendersi qui integralmente recepite.

7. Provata la nocività dell'ambiente di lavoro, l'azienda non ha fornito la prova liberatoria (art. 1218 c.c.), indicando l'impossibilità di adempiere all'obbligo di sicurezza e informativo per causa sé non imputabile.

Il datore di lavoro, infatti, non ha provato di avere adottato alcuna misura di protezione, né gli accorgimenti di prudenza e le cautele che sarebbero state necessarie.

Sostiene la società di essere esente da responsabilità perché aveva commissionato importanti studi ed indagini per verificare la presenza di amianto negli ambienti di lavoro (nel 1981 al prof. D.P., negli anni novanta al prof. B.; nel 2000 sempre al prof.....) in esito alle quali i livelli di polveri presenti risultarono di entità del tutto accettabile per un ambiente di lavoro industriale; che aveva eseguito pure rilevamenti a campione da cui erano emersi parametri non pericolosi per la salute dei lavoratori; che all'epoca dei fatti tutti i fornitori impiegavano l'amianto nella produzione prodotti utilizzati dai dipendenti perché all'epoca non era vietato, né sussisteva l'obbligo di indicarne la presenza; che i d.p.i. dell'epoca non erano efficaci; che non era vero che il ricorrente operasse in contesti lavorativi non arieggiati perché nelle vi erano impianti di ventilazione.

Partendo subito da questo rilievo, si osserva che esso è del tutto inconferente nel caso che ci occupa, posto - dalla documentazione di parte resistente docc. 2, 3 - risulta che il si... non abbia mai lavorato nella sede...

Inoltre il c.t.u. nella relazione ambientale ha accuratamente esaminato le relazioni allegare agli atti da parte resistente e ha concluso che la relazione del prof....del....e il documento di sicurezza di T...del 2004, non siano dirimenti ai fini della decisione.

Infatti, per un verso quanto alla relazione del prof. D.P. le schede allegare sono relative solo alla rimessa di Porta Maggiore e comunque a lavorazioni diverse da quelle oggetto del presente giudizio e dallo stralcio della relazione non sono rilevabili descrizioni sulle modalità di svolgimento delle lavorazioni oggetto di causa, mentre dalle schede fornite da A. al c.t.u. ad integrazione documentale emerge che nelle situazioni indagate non erano presenti impianti di aspirazione; per altro verso quanto alla relazione del prof. B. del 1993, essa aveva come scopo di verificare eventuali dispersioni di fibre di amianto derivanti dalle coperture dei locali e non dalle lavorazioni che in essi si svolgevano e inoltre nella relazione del prof. B. del 1998 è addirittura documentata la carenza dei sistemi di aerazione/aspirazione, presente (peraltro parzialmente) solo nella sede di via P..

Tali convincenti rilievi svolti dal c.t.u., pertanto inducono a ritenere scarsamente affidabile la quanto riferito dal teste O.M. che ha dichiarato di essere stato Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della resistente dal 1996/97 al 2004 e che "In tutti gli impiantivi erano sistemi di ventilazione e aspirazione. Intendo con sistemi di ventilazione i sistemi di ricambio area di tutto il capannone. Erano dei tubi grandi con prese di aria a sezione circolare o rettangolare. Questi impianti erano stati fatti molto prima che arrivassi io. Questi tubi erano di materiale metallico. Con impianto di aspirazione intendo quello La Nuova Procedura Civile localizzato nelle lavorazioni che potevano avere qualche problema. A Grottarossa c'erano questi impianti. Grottarossa è stata una delle ultime rimesse costruite ed era moderna per l'epoca".

Tale deposizione - appunto in contrasto con le emergenze documentali - collide anche con quanto riferito dai due testi di parte ricorrente e non è neppure suffragata dalla dichiarazione resa dal teste di parte convenuta C.....C., il quale ha inizialmente sostenuto che vi erano impianti di aspirazione e di ventilazione in tutte le rimesse di..., ma poi ha circostanziato e ridotto la portata di tale affermazione chiarendo di non ricordare come fossero fatte le rimesse in cui ha lavorato il sig. A., nè "se vi fosse un impianto generale. Essendo un "baraccone" cioè un grosso ambiente in lamiera, non poteva esserci un sistema di ricambio dell'aria, tipo aria condizionata. Gli ingressi erano sempre aperti e vi erano due portoni grandissimi".

Pertanto dalla disamina della documentazione in atti e dalle testimonianze deve concludersi che: a) ... non ha assunto iniziative volte ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la diffusione in aria di fibre di amianto durante le lavorazioni mediante impianti di aspirazione e trattamento aria, sia localizzati che generali di ambiente, almeno nel periodo maggiormente significativo oggetto del presente giudizio; b) che non ha reso edotti i lavoratori dei rischi specifici cui venivano esposti e dei modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti; c) che non ha messo a disposizione dei lavoratori dei d.p.i. per le vie respiratorie, avendo sul punto il c.t.u. smentito quanto sostenuto dalla società circa l'inesistenza all'epoca di adeguati dispositivi (osservando invece che "almeno dalla fine degli anni '60 erano disponibili DPI respiratori per l'amianto (Weeks T.J. et al., Performance of dust respirators against a fibrous dust, Am.Ind.Hyg.Ass.J., 31:290-293 (1970)); soltanto però alla fine degli anni '70 furono effettivamente distribuiti i primi facciali filtranti del tipo 3M/8710"); d) che in ogni caso non ha effettuato efficaci controlli in merito all'effettivo utilizzo di tali dispositivi ove forniti (come sostenuto dal teste M., peraltro in aperto contrasto con quanto dichiarato dagli altri testi).

D'altro canto la nocività dell'asbesto è nota quantomeno dagli anni quaranta, atteso che la L. 12 aprile 1943, n. 455 (recante "Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed all'asbestosi") riconosce espressamente la gravità dell'inhalazione delle polveri di amianto; successivamente il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (recante "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro") ha stabilito obblighi ben precisi per il datore di lavoro in caso di lavorazioni pericolose aventi ad oggetto sostanze nocive e tossiche, prevedendo l'adozione di una serie di cautele tra cui l'adeguata ventilazione degli ambienti e comunque controlli e misurazioni frequenti (art. 354), l'utilizzo di maschere ed apparecchi respiratori (art. 369, 387) e mezzi personali di protezione per i lavoratori appropriati ai rischi delle lavorazioni effettuate (art. 377); in seguito il D.P.R. n. 303 del 1956 (recante "Norme generali per l'igiene del lavoro") ha fornito indicazioni generali per proteggere la salute dei lavoratori in rapporto ad agenti inquinanti e nocivi e tossici dell'aria da questi respirata (l'art.20), con obbligo datoriale di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti (art. 4); vi è poi stata la Direttiva 83/477/CEE del Consiglio del 19 settembre 1983 che ha fissato limiti soglia per le polveri di amianto, recepita in Italia dal D.Lgs. n. 277 del 1991 ("Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE").

In realtà dalla documentazione in atti risulta che abbia iniziato ad occuparsi della problematica amianto nei propri luoghi di lavoro solo agli inizi degli anni '80, laddove "ad esempio, le F., nello stesso periodo, anzi proprio negli anni '70, avevano già avviato indagini conoscitive su località e impianti in cui si svolgevano attività che potessero esporre al rischio di silicosi e asbestosi, anche con l'esecuzione di campionamenti di polveri (...) e che comunque all'esito di tali indagini non si sia avuta alcuna modifica nei comportamenti e nell'organizzazione aziendale, mentre solo dopo la metà degli anni 90, l'azienda abbia intrapreso alcune azioni in materia di valutazione dei rischi.

Inoltre il c.t.u. ha anche accertato che per almeno due anni - il 1992 e il 1993 - l'esposizione giornaliera del sig. A. alle fibre di amianto sia stata addirittura superiore ai limiti di legge all'epoca vigenti: segnatamente al limite di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991 in vigore dal febbraio 1992 che stabiliva la soglia delle 1000 ff/l e poi di cui al D.Lgs. n. 257 del 1992 in vigore dall'aprile del 1992 che abbassa quel valore soglia per il crisotilo a 600 ff/l (ove poi l'analisi fosse stata condotta rispetto al crocidolite e/o all'amosite, sostanze pure presenti nelle lavorazioni del de cuius, il rischio espositivo sarebbe risultato ancora maggiore).

Insomma all'esito dell'istruttoria è emerso che il sig. A. sia deceduto a causa dell'espletamento del proprio lavoro alle dipendenze della convenuta, essendo stato esposto in maniera continuativa all'inhalazione di sostanze cancerogene senza che il datore di lavoro avesse al riguardo adottato idonee cautele per evitarlo.

8. Come anticipato la ricorrente domanda, iure successionis, il risarcimento del danno non patrimoniale sub specie di danno biologico sofferto dal de cuius e non già coperto dalla rendita Inail costituita a suo favore (cd. danno differenziale), nonché il risarcimento del danno morale -catastrofale patito dal de cuius (cd. danno complementare).

A tale proposito appare opportuno richiamare la nozione di danno complementare (o qualitativo) e di danno differenziale (o quantitativo).

8.a. Ai sensi dell'art. 10 comma 1 T.U. Inail (D.P.R. n. 1124 del 1965), l'assicurazione obbligatoria esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nell'ambito dei rischi coperti dall'assicurazione, con i suoi limiti oggettivi e soggettivi, per cui laddove la copertura assicurativa non interviene per mancanza di presupposti, l'esonero non opera: in tali casi, per il risarcimento dei danni convenzionalmente definiti appunto complementari, vigono le regole generali del diritto comune previste in caso di inadempimento contrattuale (Corte Cost. 356/1991; Cass. 1114/2002; Cass. 16250/2003; Cass. 8386/2006; Cass. 10834/2010; Cass. 9166/2017).

8.b. L'esonero del datore di lavoro non opera anche quando ricorre il meccanismo previsto dai commi dell'art. 10 successivi al primo, allorché venga accertato che i fatti da cui deriva l'infortunio o la malattia "costituiscono reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo e oggettivo" (così Corte Cost. 102/1981), per cui la responsabilità permane "per la parte che eccede le indennità liquidate" dall'Inail ed il risarcimento "è dovuto" dal datore di lavoro. Di qui la nozione di danno cd. differenziale, inteso come quella parte di risarcimento che eccede l'importo dell'indennizzo coperto dall'assicurazione obbligatoria e che resta a carico del datore di lavoro ove il fatto sia riconducibile ad un reato perseguibile d'ufficio; parallelamente l'art. 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965, nella ricorrenza del medesimo presupposto, consente all'Inail di agire in regresso nei confronti del datore di lavoro "per le somme pagate a titolo di indennità" (Cass. 9166/2017).

Il lavoratore - o il suo erede come in questo caso - potrà, pertanto, richiedere al datore di lavoro il risarcimento del danno cd. "differenziale", allegando circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio ed il giudice, accertata in via incidentale autonoma La Nuova Procedura Civile l'illecito di rilievo penale, potrà liquidare la somma dovuta dal datore, detraendo dal complessivo valore monetario del danno civilistico, calcolato secondo i criteri comuni, quanto indennizzato dall'Inail con un'operazione di scomputo che va effettuata secondo il criterio delle poste omogenee (da ultimo Cass. 12041/20).

8.c. È, quindi, escluso che le prestazioni eventualmente erogate dall'Inail esauriscano di per sé e a priori il ristoro del danno patito dal lavoratore infortunato od ammalato (Cass. 777/2015; Cass. 13689/2015; Cass. 3074/2016; Cass. 9112/2019).

8.d. Quanto all'operatività dei casi di esclusione dalla regola dell'esonero dalla responsabilità del datore di lavoro, che in origine richiedevano la condanna penale per il fatto da cui l'infortunio è derivato, essa ha subito una rimodulazione a seguito della fine della pregiudizialità penale: la sentenza della Corte costituzionale 22/1967 ha di fatto esteso l'accertamento incidentale del giudice civile anche ai casi di estinzione dell'azione penale per prescrizione del reato. Le due successive sentenze 102/1981 e 118/1986 hanno esteso quell'accertamento anche ai casi di proscioglimento o archiviazione del procedimento penale rispettivamente ai fini dell'azione di regresso Inail e ai fini dell'azione risarcitoria contro il datore di lavoro).

8.e. Infine, particolarmente importanti sono i principi dettati da Cass. n. 9166 del 2017, per cui:

- anche se il lavoratore nel ricorso giudiziale non ha allegato rigorosamente per quale tipo di danno stia agendo (differenziale/complementare), spetta al giudice la qualificazione anche d'ufficio;

- anche se il lavoratore non ha allegato nel ricorso che vi è responsabilità penale del datore di lavoro per un reato perseguibile d'ufficio, il giudice deve procedere a tale incidentale accertamento ai fini della verifica della sussistenza di un danno differenziale.

9. Tornando al caso di specie, la ricorrente domanda il risarcimento del danno non patrimoniale biologico differenziale e di quello morale, che non essendo coperto dalla rendita Inail costituisce un danno complementare, ma non qualifica tali danni e non allega con riguardo al primo l'esistenza di una responsabilità penale datoriale.

Tuttavia, alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale (punto 8.e), deve ritenersi che il giudice sia tenuto a compiere d'ufficio la qualificazione della natura del danno - indispensabile per procedere alla sua liquidazione - e l'accertamento incidentale della fattispecie di reato ai fini della liquidazione del danno differenziale.

Nella specie deve ritenersi che anche tale ultima condizione sia integrata.

Invero la violazione delle regole di cui all'art. 2087 c.c. è idonea a concretare la responsabilità penale (Cass. 1579/2000; 3785/2009; 6002/12; 14192/12; 1312/14; 8911/19), per il reato di omicidio colposo ex art. 589 secondo comma c.p. che è procedibile d'ufficio.

Costituisce infatti condivisibile orientamento della S.C. quello per cui: "In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dal D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del cd. danno differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall'INAIL, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale tra fatto ed evento dannoso" (Cass. 12041/2020), con la precisazione che "resta in ogni caso fermo che l'art. 2087 c.c. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva (tra le altre: Cass. n. 8911 del 2019; Cass. n. 1312 del 2014; Cass. n. 14192 del 2012; Cass. n. 6002 del 2012), essendo necessario che l'evento dannoso sia comunque riferibile a colpa del datore di lavoro, intesa

quale difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire il danno, per cui è solo la prova dell'elemento soggettivo ad essere agevolata dall'inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c." (Cass. 12041 cit.).

In relazione all'accertamento dei profili del nesso causale e della colpa secondo i criteri civilistici, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che in forza della disposizione generale di cui all'articolo 2087 c.c. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo gli viene imputato a titolo di responsabilità anche solo omissiva.

Pertanto la colpa della parte datoriale risiede proprio nell'omessa adozione degli obblighi preventivi e informativi previsti dalla legge: il comportamento colpevole è consistito nell'aver omesso di apprestare tutti gli accorgimenti idonei a fronteggiare le cause della malattia del tutto prevedibili e di fornire al lavoratore le informazioni necessarie sulle lavorazioni pericolose.

Essendovi, pertanto, sulla base di una valutazione effettuata incidenter tantum, prova del reato perseguibile d'ufficio, sono astrattamente liquidabili i danni differenziali non coperti dall'esonero.

10. Dalla provata nocività dell'ambiente di lavoro è derivata la malattia professionale (neoplasia polmonare) che ha condotto il sig. A. alla morte.

10.a. Segnatamente il c.t.u. medico - legale ha accertato che il sig....., nel suo ultimo periodo di vita, fu affetto da due neoplasie polmonari:

1) Non Small Cell Lung Cancer - NSCLC - a tipo carcinoma squamocellulare, in stadio IV, con metastasi nei linfonodi controlaterali, sintomatico dal maggio 2010, trattato con disostruzione laser del bronco principale di destra (luglio 2010), con chemioradioterapia (giugno-settembre 2010) e con intervento di lobectomia superiore destra (dicembre 2010), in apparente assenza di successivi segni di ripresa di malattia;

2) Small Cell Lung Cancer - SCLC - a tipo carcinoma a piccole cellule, riscontrato strumentalmente e biopicamente a maggio 2013, trattato con pluri-chemioterapia (giugno-agosto 2013 e maggio-giugno 2014) ed evoluto con plurime ripetizioni metastatiche epatiche fino al decesso del 12.11.2014.

10.b. Il nesso causale è stato accertato dal c.t.u. medico-legale che ha appunto ritenuto che l'esposizione all'amianto sia stata concausa determinante di entrambe le neoplasie polmonari.

Osserva il c.t.u. che in termini di causalità generale "la letteratura scientifica in materia ha incontrovertibilmente segnalato l'aumentata incidenza di carcinomi polmonari tra le persone esposte all'asbesto. Per quanto attiene alla oncogenicità dell'amianto, tale osservazione è stata più volte ribadita dalla IARC (International Agency for the Research on Cancer) dell'OMS, che ha raccolto in accurate schede monografiche le evidenze epidemiologiche, biologiche e sperimentali emerse a livello mondiale, con giudizio di sintesi fondato sulla "consistenza", sulla "forza", sulla "specificità" e sulla "coerenza" dell'associazione (...)"

Prosegue il c.t.u. rilevando che, **in termini di causalità individuale, il criterio di valutazione della forza causale deve rispondere alla regola del "più probabile che non", la quale implica che "sul medesimo fatto vi siano un'ipotesi positiva ed una complementare ipotesi negativa, sicché, tra queste due ipotesi alternative, il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra" (Cass. 26304/2021) e che per l'applicazione della citata regola, occorre tener conto del concetto di "rischio relativo" che descrive la probabilità che un soggetto, appartenente ad un gruppo esposto a determinati fattori, sviluppi la malattia, rispetto alla probabilità che un soggetto appartenente a un gruppo non esposto sviluppi la stessa malattia.**

Chiarisce, infine, il consulente: **"Il rischio relativo (RR) è un valore numerico che deriva dal rapporto tra numero di nuovi casi di malattia tra gli esposti in un determinato periodo di tempo e numero di nuovi casi della medesima malattia tra i non esposti nel medesimo periodo di tempo. Tale valore numerico può essere pari a 1 (e in tal caso il fattore di rischio è ininfluenza sulla comparsa della malattia), può essere maggiore di 1 (e in tal caso il fattore di rischio è implicato nella manifestazione della malattia) ovvero può essere minore di 1 (e quindi l'ipotizzato fattore di rischio in realtà difende dalla malattia). (...)** Il rischio relativo 2 segna quindi il confine oltre il quale è possibile asserire che "è più probabile che non" che il fattore di rischio abbia determinato la malattia in esame. **Nell'ipotesi di un RR superiore a 2 si ha quindi ha un grado di conferma logica del ruolo causale del fattore di rischio superiore all'altra ipotesi, complementare e alternativa.** (...). Tanto premesso, con riferimento al rapporto tra cancro del polmone ed esposizione ad asbesto, l'universalmente riconosciuto "Consensus report" di H. (1997) stabilisce che un'esposizione cumulativa di 25 fibre/c.c.-anni realizza un rischio relativo pari a 2 nella popolazione esposta.

Orbene, per risolvere il caso in esame occorre dapprima stimare l'esposizione complessiva all'amianto alla quale il Sig. A. è stato soggetto, e verificare se questa si pone al di sopra o al di sotto del limite di 25 fibre/c.c.-anni.

Nel primo caso il rapporto causale andrà ammesso, nel secondo caso andrà escluso. (...) Stimati i dati di esposizione annua, tenuto conto che l'attività esponente all'asbesto è intercorsa tra il 1973 e quantomeno fino al 1992 si desume una esposizione complessivamente per 20 anni pari a $1,32 \times 20 = 26,3$ fibre/c.c.-anni. (...) Sulla base di quanto prima esposto e ricordando che - secondo il documento di consenso di H. - per l'esposizione cumulativa all'amianto il rischio relativo pari a 2 viene raggiunto con una esposizione di 25 fibre/c.c.-anni, ne discende che nel caso in esame la stima delle esposizioni annue è superiore a tale limite e che, applicando la regola del "più probabile che non", è possibile

sostenere che la dedotta esposizione all'amianto abbia causato lo sviluppo della neoplasia polmonare combinata che ha condotto all'exitus il Sig.....".

Né è dirimente nel senso di escludere il nesso causale la circostanza che l'esposizione rilevante si sia avuta molti anni prima della manifestazione della patologia, stanti i lunghi tempi di latenza della malattia in questione.

10.c. Quanto all'abitudine tabagica del lavoratore, osserva il c.t.u. nell'elaborato e nelle convincenti osservazioni ai rilievi di parte resistente, che "questa potrebbe ridurre, fino a escludere, il ruolo dell'esposizione lavorativa all'asbesto solo se esistesse una legge di copertura generale secondo la quale tutti i fumatori contraggono il cancro del polmone. Nel caso in esame non è però evocabile una simile regola deduttiva, vigendo invece un criterio induttivo di probabilità che consente di affermare, con sussunzione secondo leggi statistiche, che l'esposizione al fumo di tabacco aumenta la probabilità, ma non determina la certezza di verificazione di una neoplasia polmonare primitiva. Analogo ragionamento vale per l'esposizione lavorativa all'amianto, il cui effetto aumenta l'incidenza di tumori polmonari, ma non li causa in tutti gli esposti. Quando i due fattori di rischio si incontrano, ne discende un reciproco potenziamento che va oltre la mera sommazione (effetto che nel caso in esame è avallato sia dallo scrivente, sia dal Prof. M.) e che supporta ancor più la concreta derivazione causale del cancro del polmone dall'esposizione all'amianto. È peraltro evidente che nei lavoratori esposti a mutageni lavorativi il fumo di tabacco predispone al loro potere oncogeno, che risulta l'unica condizione giuridicamente rilevante, mentre La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico Luigi Vio il fumo assume la veste di concausa naturale di lesione, come tale priva di valore giuridico".

10.d. Infine e concludendo, la sussistenza del rischio lavorativo e del nesso causale con la patologia contratta dal de cuius risultano accertati dall'Inail che ha costituito in suo favore una rendita diretta, convertita poi in rendita in favore della coniuge superstite.

11. Tanto premesso il primo pregiudizio di cui la ricorrente chiede ristoro, nella qualità di erede del sig. A....si identifica nella lesione dell'integrità psico-fisica del dante causa verificatosi nell'intervallo di tempo compreso tra l'insorgenza della malattia, il cui esordio clinico risale al giugno 2010 ed il decesso, verificatosi il 12.11.2014.

11.a. Infatti, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra l'evento lesivo e la morte causato dallo stesso, è configurabile un danno biologico subito dal danneggiato, da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione della integrità psicofisica da lui patita per il periodo di tempo indicato e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi che potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis (cfr. Cass. 9470/1997; Cass. 1131/1999; Cass. 24/2002; Cass. 3728/2002).

11.b. Ritiene, l'ufficio di dover integralmente condividere i principi espressi dalla Suprema Corte in ordine ai criteri da adottare per la liquidazione del cd. danno biologico terminale, ossia del danno alla salute temporaneo sofferto dal de cuius nell'apprezzabile intervallo di tempo intercorso tra l'evento lesivo e il decesso che trovi in tale evento la sua causa.

In punto di fatto il c.t.u. ha così ricostruito la vicenda sanitaria del sig. A.....

Manifestatisi i primi sintomi della neoplasia a maggio del 2010, nel giugno del 2010 al sig..... viene data la prima diagnosi di "Non Small Cell Lung Cancer" - NSCLC - a tipo carcinoma squamocellulare. Successivamente la neoplasia viene ascritta allo stadio IV, con metastasi nei linfonodi controlaterali e viene trattata con disostruzione laser del bronco principale di destra (luglio 2010), con chemio-radioterapia (giugno-settembre 2010) e con intervento di lobectomia superiore destra (dicembre 2010), in apparente assenza di successivi segni di ripresa di malattia fino al febbraio 2013.

Quindi, dopo l'intervento chirurgico del dicembre del 2010, si è verificata una stabilizzazione dei postumi della patologia che per più di due anni non ha manifestato segni di ripresa.

Successivamente, tuttavia, il de cuius ha manifestato la seconda componente del carcinoma combinato, ovverosia "uno Small Cell Lung Cancer - SC.....C - a tipo carcinoma a piccole cellule" riscontrato strumentalmente e biotpicamente a maggio 2013, trattato con pluri-chemioterapia (giugno-agosto 2013 e maggio-giugno 2014) ed evoluto con plurime ripetizioni metastatiche epatiche fino alla morte.

Pertanto come accertato dal c.t.u., dal maggio 2013 fino al novembre del 2014 si è realizzata una marcata compromissione della salute del sig.la neoplasia, sempre eziologicamente collegata all'esposizione all'amianto, non è evoluta nella guarigione, né nella consolidazione dei postumi, ma lo ha condotto al decesso.

In tale situazione deve farsi applicazione dei condivisibili principi espressi dalla Suprema Corte.

Segnatamente con riferimento alla prima neoplasia scoperta nel 2010 il criterio di liquidazione del danno biologico deve essere quello del danno permanente: "In tema di liquidazione del danno biologico "iure successionis", il principio secondo cui l'ammontare del risarcimento dev'essere parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato si applica nel solo caso in cui quest'ultimo sia deceduto per causa non ricollegabile alla menomazione conseguente all'illecito, mentre, laddove la morte sia intervenuta, dopo una temporanea sopravvivenza, in conseguenza diretta dell'evento lesivo, la liquidazione va operata secondo le tecniche di valutazione probabilistica proprie del danno permanente. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui il danneggiato era deceduto per epatocarcinoma cagionato da patologia epatica contratta in occasione di una trasfusione con sangue infetto)" (Cass. 32916/ 2022, Cass. 41933/21; Cass. 10897/2016; Cass. 679/2016).

Con riferimento invece alla seconda neoplasia, collegata alla prima e scoperta nel 2013, il criterio di liquidazione del danno biologico deve essere quello del danno temporaneo.

Hanno affermato i Giudici di legittimità: "Assumere, come mostrano di ritenere i ricorrenti, che il risarcimento del danno biologico, cui consegue la morte, è dovuto per intero (come se il soggetto avesse raggiunto la durata di vita conforme alle speranze) nel caso in cui il decesso è conseguenza delle lesioni, non è corretto perché esclude uno degli elementi costitutivi del danno risarcibile: e cioè la durata di esso.

Poiché, secondo i più recenti orientamenti, anche il danno biologico è una perdita (del bene salute), non può dar luogo allo stesso risultato risarcitorio risentire di questa perdita del bene salute nella misura del 100% per alcuni giorni/mesi o per l'intera durata della vita media.

Se la morte è stata causata dalle lesioni, l'unico danno biologico risarcibile è quello correlato dall'inabilità temporanea, in quanto per definizione non è in questo caso concepibile un danno biologico da invalidità permanente.

Infatti, secondo i principi medico-legali, a qualsiasi lesione dell'integrità psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità permanente. Per l'esattezza l'invalidità permanente si considera insorta allorché, dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità.

Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati; ovvero quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medico-legale di "invalidità permanente" presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquisito il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile.

Si intende, pertanto, come nell'ipotesi di morte causata dalla lesione, non sia configurabile alcuna invalidità permanente in senso medico-legale: la malattia, infatti, non si risolve con esiti permanenti, ma determina la morte dell'individuo.

Ne consegue che quando la morte è causata dalle lesioni, dopo un apprezzabile lasso di tempo, il danneggiato acquisisce (e quindi trasferisce agli eredi) soltanto il diritto al risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea e per il tempo di permanenza in vita.

Ovviamente, ... la quantificazione del danno biologico da inabilità temporanea assoluta subito dal de cuius nell'apprezzabile intervallo di tempo tra la lesione del bene salute e la morte conseguente a tali lesioni, va operata tenendo presenti le caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, costituite dal fatto che si tratta di un danno alla salute che, se pure è temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità.

Di tanto il giudice di merito dovrà necessariamente tener conto, sia se applica il criterio di liquidazione equitativa, cosiddetto "puro", sia se applica i criteri di liquidazione tabellare o a punto, poiché, come questa Corte ha più volte ribadito, la legittimità dell'utilizzazione di detti ultimi sistemi liquidatori, essendo fondata sempre sul potere di liquidazione equitativa del giudice, passa necessariamente attraverso la cosiddetta "personalizzazione" degli stessi, costituita dall'adeguamento al caso concreto.

La peculiarità del "danno biologico terminale" è che esso è di tale entità ed intensità da condurre a morte un soggetto in un limitato, sia pure apprezzabile, lasso di tempo" (Cass. 7632/2003; conformi Cass. 18305/2003; Cass. 18163/07; Cass. 16592/2019).

11.c. Aderendo alle condivisibili conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. e applicando i principi anzidetti al caso di specie, deve ritenersi che a decorrere dal maggio del 2010 sussista un danno biologico da invalidità permanente del 45%, facendo riferimento all'accreditato barème La Nuova Procedura Civile medico-legale di cui alla guida valutativa S. utilizzata dal dott. C..

Il sig. A., a seguito dell'intervento chirurgico, infatti, ha avuto una condizione sanitaria stabilizzata per circa due anni, durante la quale gli esami medici eseguiti rilevavano l'assenza di segni di ripresa della malattia: in particolare la PET/TC del 26.4.2011 non mostrava segni di ripetizione di tipo neoplastico, né ciò emergeva nel successivo follow-up eseguito con esami clinici, ematici e strumentali.

Solo il 2.5.2013 una PET/TC ha evidenziato l'aumentata attività metabolica in corrispondenza di una linfoedemegalia localizzata in sede ilare polmonare sinistra, con diagnosi del 30.5.2013 di carcinoma neuroendocrino (cfr. relazione clinica dell'ospedale S. Camillo Forlanini del 15.4.2014, doc 10 fasc. ricorrente) e inizio della chemioterapia in data 11.6.2013.

Da quel momento e fino al decesso avvenuto l'11.12.2014 il ricorrente ha avuto un danno biologico da invalidità assoluta temporanea per n. 519 giorni.

Deve ritenersi che in detto arco temporale di 519 giorni, come emerge dalla documentazione in atti (doc. 10, 11 fasc. ricorrente) e dalla c.t.u., i debilitanti trattamenti chemioterapici e le sofferenze fisiche patite dal sig. il sig. A. a causa della malattia, abbiano determinato la sua assoluta temporanea invalidità essendo le sue condizioni di salute talmente deteriorate e compromesse dal punto di vista clinico-funzionale da rendergli impossibile lo svolgimento di qualsiasi attività.

Il de cuius, infatti, era sensibilmente limitato nella capacità di far fronte alle esigenze personali del vivere quotidiano perché la sua malattia coinvolgeva l'intero organismo, con necessità di terapie che hanno alterato notevolmente la cenestesi.

12. Ai fini della liquidazione del danno in parola, ritiene l'Ufficio di adottare, quale parametro di riferimento, il valore monetario individuato dalle Tabelle per la liquidazione del danno biologico adottate dal Tribunale di Roma nell'anno 2019.

12.a. Non ignora questo giudice che la Suprema Corte ha individuato le tabelle milanesi come criterio generale di liquidazione equitativa del danno alla persona (Cass. 12408/2011, Cass. 4447/14, Cass. 20895/15 e altre successive).

D'altro canto, tuttavia, la Cassazione ha ripetutamente affermato che non sussiste un diritto del danneggiato ad ottenere la liquidazione del danno in base ad una specifica tabella in uso presso un determinato ufficio giudiziario, né il giudice è vincolato ad utilizzare le tabelle in uso presso il proprio ufficio: la liquidazione è rimessa alla valutazione equitativa del giudice che deve solo motivare la sua scelta (Cass. 1524/2010, Cass. 16237/05; Cass. 13130/2006, Cass. 4186/2004) e che può certamente avvalersi di criteri equitativi diversi da quelli espressi dalle tabelle milanesi, qualora più congrui e più rispondenti alle esigenze del caso concreto.

A tale riguardo è stato messo in rilievo come elemento di criticità delle Tabelle milanesi quello per cui il danno morale fosse incluso automaticamente nel punto percentuale del danno biologico, laddove esso deve essere invece considerato come una voce autonoma rispetto al danno biologico (cfr. tra le altre Cass. 24075/2017; Cass. 901/2018; Cass. 8580/2019) e in tempi più recenti sono state rilevate altre specifiche criticità relative alle regole di quantificazione del danno biologico permanente secondo quelle Tabelle (Cass. ord. 41933/2021).

12.b. Deve, invece, ritenersi che le Tabelle romane siano più idonee per la soluzione del caso concreto perché consentano di computare il danno biologico in modo distinto da quello morale e di quantificarlo in una dimensione standard, senza inglobare le eventuali percentuali riferibili ai diversi possibili aspetti della personalizzazione.

Esse, invero, sono state revisionate nel 2019 e nella Relazione di accompagnamento, a cui si fa in questa sede integralmente rinvio, viene dato ampio conto delle ragioni per le quali dette tabelle siano ritenute preferibili rispetto alle altre.

Nella detta Relazione, in particolare, si evidenzia come dopo l'entrata in vigore delle L. n. 24 e n. 124 del 2017 nonché dopo le sentenze della Corte di Cassazione 901/2018, 7513/2018 e 13770/2018, i criteri di valutazione previsti dalle Tabelle milanesi non sarebbero più conformi al dettato normativo di cui agli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni e non sarebbero più rispondenti ai principi dettati dalla Suprema Corte in tema di danno morale, per cui lo sforzo delle tabelle di Roma è di costruire il punto percentuale (dal suo interno) tenendo conto di queste nuove esigenze che riguardano sia il modo in cui esso La Nuova Procedura Civile cresce in funzione della percentuale dei postumi, sia della componente biologica e morale.

In particolare esse si basano:

a. per quanto concerne l'invalidità permanente sul punto base il cui valore economico in funzione del parametro dell'età e dell'entità dei postumi: esso è funzione crescente rispetto alla percentuale di invalidità e cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi, anche oltre il 38%;

b. prevedono la possibilità di maggiorazioni percentuali soggettive per il caso in cui l'attore allegli e provi un danno biologico eccezionale che superi cioè le conseguenze standard;

c. quantificano il danno morale fuori dal punto percentuale del danno biologico standard con fasce paramtrate al danno biologico che consentono una ulteriore, più puntuale, personalizzazione;

d. per quanto concerne l'invalidità temporanea, prevedono il riconoscimento di Euro 110,60 al giorno per l'invalidità temporanea assoluta ed Euro 55,30 per l'invalidità temporanea parziale al 50%.

Per questi motivi, dunque, si ritiene qui di fare applicazione delle Tabelle romane, tenendo conto che - come allegato dalla parte ricorrente - oltre al danno biologico, il de cuius ha patito nel caso che ci occupa anche un danno morale terminale, cd. catastrofe, che deve essere risarcito equitativamente.

Tale danno non patrimoniale è determinato dal fatto che il sig. A., dopo l'apparente guarigione dal primo tumore e il trascorrere di alcuni anni nei quali le sue condizioni si erano stabilizzate, ha avuto la diagnosi di un secondo tumore e ha visto progressivamente e rapidamente decadere le proprie condizioni di salute, nella piena e lucida consapevolezza dell'esito infausto della prognosi e quindi dell'approssimarsi inesorabile della morte, senza che le cure potessero sortire alcun effetto.

13. Tutto ciò premesso e venendo al caso di specie, aderendo alle conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u., in quanto immuni da vizi, per le patologie riportate dal ricorrente in applicazione dei citati criteri, si stima equo liquidare quanto segue.

13.a. A titolo di danno biologico permanente, inteso quale danno all'integrità psico-fisica oggetto di tutela costituzionale (art. 32 Cost.), ai valori attuali, tenendo conto dell'età del soggetto al momento della prima malattia (all'epoca di 67 anni) e dell'affidabile bareme medico-legale impiegato dal c.t.u., per il 45 % di invalidità permanente, l'importo di Euro 196.234,16.

La quantificazione viene qui operata in via equitativa attenendosi al parametro tabellare, senza operare personalizzazioni, posto che non è stato allegato e non è comunque emerso dall'istruttoria che il ricorrente durante la prima fase della malattia abbia avuto sofferenze fisiche particolarmente prolungate nel tempo o di eccezionale intensità, anche in termini di dolore nocicettivo o di cenesesi lavorativa ovvero che abbia subito ripercussioni sulla sfera dinamico-relazionale superiori rispetto a quelle medie.

13.b Quanto, invece, al secondo segmento temporale, dal giugno del 2013 fino al decesso, la valutazione del danno - sempre equitativa - va condotta secondo il meccanismo di liquidazione dell'invalidità temporanea assoluta.

Infatti in considerazione del lungo intervallo di tempo tra la scoperta del secondo tumore e la morte (di 519 giorni), ritiene l'ufficio equo liquidare il danno partendo dall'importo dell'invalidità temporanea giornaliera e poi operare un opportuno adeguamento, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso l'esito mortale (Cass. 22228/2014; Cass. 15491/2014) e di non utilizzare diversi parametri di liquidazione equitativa che meglio si attagliano ad ipotesi nella quali il decesso, senza postumi stabilizzati, sia intervenuto a breve distanza dall'evento lesivo.

Le Tabelle romane prevedono per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, l'importo di Euro 110,60 risultando, quindi, pari ad Euro 1.106 il valore di ciascun punto percentuale.

Tale valore deve, come chiarito, essere adeguato nel caso di specie in ragione della peculiarità della patologia, causa della lesione alla salute del de cuius, connotata da una prognosi che sin dal suo esordio clinico è stata infausta, con conseguente impatto psicologico fortemente negativo, dalla necessità di ripetuti cicli di chemioterapia, notoriamente implicanti rilevanti e negativi effetti collaterali per la qualità della vita, dalla necessità di interventi di aspirazione di liquido formatosi nei polmoni (cfr. elaborato peritale).

Pertanto, tenuto conto del progredire della malattia, nonostante i cicli di chemioterapia, che rendeva pressoché certa la prognosi infausta e, quindi, del progressivo intensificarsi delle sofferenze psichiche provate dal sig. A. e delle limitazioni allo svolgimento delle attività quotidiane e relazionali si ritiene di adeguare il valore giornaliero anzidetto di Euro 110,60 quintuplicandolo.

Applicando tali criteri, si perviene alla somma di Euro 287.007,00 (pari a 519 giorni x Euro 110,60 x 5).

Il danno biologico del sig. A. ammonta, dunque, a complessivi Euro 483.241,16, di cui Euro 196.234,16 a titolo di invalidità permanente ed Euro 287.007,00 a titolo di invalidità temporanea personalizzata.

13.c. Tale somma è destinata a risarcire l'intero danno non patrimoniale subito dal de cuius, poiché la relativa liquidazione è stata eseguita tenendo conto, da un lato, del carattere unitario del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., dall'altro delle necessità di un integrale risarcimento di tale danno, tenendo conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi dello stesso nel caso di specie, tramite l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione, secondo i principi affermati dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU.26972/2008, Cass. 24864/2010, Cass. 11950/2013, Cass. 21716/2013, Cass. 17577/2019).

14. Dalla somma liquidata in favore del de cuius a titolo di danno biologico permanente di Euro 196.234,16, deve essere decurtato l'importo dei ratei della rendita diretta corrisposta dall'Inail.

Segnatamente come chiarito dalla Suprema Corte il calcolo va effettuato per poste omogenee: "in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa Inail in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'Inail, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale" (così Cass. 13222/2015; Cass. 20807/2016; Cass. 9166/2017).

Pertanto il giudice di merito dopo aver calcolato in danno civilistico deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione unitaria del danno non patrimoniale (Cass. 12041/2020; Cass. 7471/2022).

Occorre, dunque, dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale e successivamente con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa cioè il danno morale e il danno biologico temporaneo per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata al ristorare il danno biologico permanente (Cass. 9112/2019, Cass. 8580/19).

Nell'ipotesi, poi, in cui il danneggiato sia deceduto può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno differenziale in favore degli eredi solo quanto già percepito dal de cuius alla data del decesso e non anche i ratei da percepire in futuro ovvero la rendita capitalizzata, dal momento che con il decesso del beneficiario cessa l'obbligo della relativa corresponsione e il danneggiante verrebbe altrimenti a trarre inammissibilmente vantaggio dal proprio illecito (Cass. 32916/22 sia pure con riferimento a diversa fattispecie dell'indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992).

Solo nell'ipotesi in cui il danneggiato sia ancora in vita, ai fini della liquidazione del danno devono detrarsi i ratei già versati dall'Inail alla vittima e il valore capitale della rendita ancora da versare a titolo di danno biologico (Cass. 25618/2018).

Pertanto dall'importo di Euro 196.234,16 dovuto a titolo di danno biologico permanente civilistico va detratto l'importo di Euro 12.689,74 a titolo di ratei percepiti dal de cuius per la rendita diretta Inail in quota danno biologico (cfr. doc. 8 fasc. ricorrente). Infatti nel prospetto in atti risulta che l'Inail ha corrisposto al sig.dal 3.12.2013 al 12.11.2014,

ratei di rendita per la somma complessiva di Euro 33.976,31, di cui la componente biologica ammonta ad Euro 12.689,74.

L'importo dovuto a titolo di danno biologico permanente differenziale è, dunque, di Euro 183.544,42, mentre l'importo dovuto a titolo di danno biologico temporaneo complementare è di Euro 287.007,00.

L'importo complessivo dovuto iure successionis è di Euro 470.551,42.

Trattandosi di importo liquidato all'attualità La Nuova Procedura Civile, sullo stesso spettano interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della presente pronuncia al soddisfo.

15. Risarcimento del danno iure proprio.

Passando ad esaminare la domanda risarcitoria del danno non patrimoniale proposta dalla ricorrente iure proprio, rileva l'ufficio che la stessa è fondata.

15.a. Preliminarmente, infatti, va dato conto del fatto che appaiono sussistere i presupposti della responsabilità aquiliana della società resistente dovendosi ritenere - alla luce di quanto sopra osservato - pienamente integrata la prova della condotta omissiva, in punto di mancata adozione delle misure di sicurezza e della necessaria informazione, dell'evento dannoso e del nesso di causalità.

Quanto all'elemento soggettivo, deve ritenersi positivamente dimostrata la colpa datoriale, consistente nel comportamento di negligenza, imperizia, imprudenza nell'organizzazione aziendale nel periodo di riferimento, pur a fronte della nota nocività dell'amianto e quindi nell'inosservanza degli obblighi di prevenzione come sopra specificamente individuati.

15.b. In merito alla liquidazione del danno derivante dalla perdita di un congiunto, la Suprema Corte ha affermato che il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza della morte di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, sia dall'interesse all'integrità morale e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e all'invulnerabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. (cfr. Cass. 2008, nn. 8827 e 8828).

Le Sezioni Unite n. 26972 del 2008 hanno, poi, affermato che la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto, del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale. Più di recente la Suprema Corte ha affermato in tema di danno non patrimoniale, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale, non costituisce una duplicazione risarcitoria rispetto alla liquidazione del danno biologico alla salute del congiunto, trattandosi di voci di danno diversa e derivante dalla lesione di beni logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell'art. 29 e nell'art. 32 Cost. (Cass. 9857/2022).

Nel caso di specie, esclusa qualsiasi lesione dell'integrità psico-fisica, viene in rilievo il solo danno non patrimoniale sofferto dalla ricorrente, quale moglie convivente del lavoratore deceduto.

A tale riguardo la Corte di legittimità ha chiarito che "in tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione" (Cass. 25541/2022).

Tale danno nel caso di specie - tenuto conto dell'intensità del vincolo di coniugio e di ogni ulteriore circostanza, quale la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, la situazione di convivenza- può essere liquidato equitativamente assumendo come parametro il valore previsto dalle Tabelle del Tribunale di Roma del 2019, generalmente applicate nel distretto giudiziario e vigenti al momento della liquidazione, le quali appunto a tali elementi hanno riguardo.

In base a tali Tabelle il valore di punto è pari ad Euro 9.806,70 ed è previsto un valore base di venti punti per il coniuge, che può essere aumentato di ulteriori 2 punti in considerazione dell'età della vittima e di ulteriori 4 punti per la convivenza e di ulteriori 2 punti in considerazione dell'età del congiunto, per complessivi Euro 274.587,60, così dovendo essere quantificato il danno non patrimoniale spettante alla vedova convivente, sig.ra D.C.R..

.... deve essere condannata a pagare, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale rivendicato iure proprio, la somma di Euro 274.587,60 in favore di D.C.R., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data delle presente pronuncia.

15.c. L'importo dovuto all'erede quale danno non patrimoniale iure proprio, non può essere decurtato in ragione delle prestazioni erogate dall'Inail, costituendo principio consolidato quello secondo cui le prestazioni erogate da detto Istituto a norma dell'art. 85 T.U. n. 1124 del 1965 in favore dei congiunti del lavoratore deceduto non sono intese ad indennizzare danni diversi da quelli patrimoniali, ed in particolare quelli di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Cass 17655/2020; Cass. 30857/2017; Cass., 18.5.2000, n. 6480; Cass., 28.1.97, n. 859).

16. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; nei rapporti tra la ricorrente e la parte convenuta la liquidazione avviene in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari nel ricorso.

Le spese delle due c.t.u., liquidate come da separati decreti, sono a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- accertata la sussistenza del nesso causale fra l'attività lavorativa e la patologia che ha determinato il decesso del sig. A.A. e la responsabilità del datore di lavoro, condanna la società resistente al pagamento, in favore della ricorrente D.C.R. nella qualità di erede, dell'importo complessivo di Euro 470.551,42 a titolo di danni non patrimoniali subiti dal de cuius, oltre accessori come in parte motiva;
- condanna la società resistente al pagamento in favore di D.C.R. della somma di Euro 274.587,60, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, oltre accessori come in parte motiva;
- rigetta le domande di ...
- condanna la società resistente al pagamento dei compensi professionali in favore della parte ricorrente D.C.R. che liquida in complessivi Euro 9.500,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- condanna A...al pagamento delle spese di lite in favore della società resistente che liquida in complessivi Euro 9.500,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA;
- pone definitivamente a carico della società resistente le spese di entrambe le C.T.U., già liquidate come da separati decreti.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2023.

Depositata in Cancelleria il 3 maggio 2023.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Antocci (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
